

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”, in conformità con quanto previsto all’articolo 227 del testo coordinato della Ley del Mercado de Valores [legge sul mercato mobiliare], approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre, comunica la seguente:

INFORMAZIONE SU FATTI RILEVANTI

A seguito del fatto rilevante del 5 “dicembre 2019 (numero di registrazione di protocollo 284.194), si allegano i seguenti documenti relativi all’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di España Comunicación, S.A. (la “Società” o “Mediaset España”) convocata per il 5 febbraio 2020 alle ore 12:00, disponibili sul sito web aziendale (<http://www.telecinco.es/inversores/es/>):

1. Testo integrale delle proposte di delibera corrispondenti ai punti dell’ordine del giorno sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all’approvazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
2. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset España sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 4 settembre 2019.
3. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A. sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. del 4 settembre 2019.
4. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset Investment N.V., sulla modifica di taluni termini della proposta di statuto di Mediaset Investment N.V., dei “Termini e Condizioni delle Azioni Speciali di Voto”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”.
5. L’identità di coloro che, ad oggi, è previsto siano proposti come amministratori di MFE MediaforEurope N.V. (denominazione che adotterà Mediaset Investment N.V. dopo la Fusione) a seguito della Fusione, nonché la data dalla quale svolgono le loro funzioni.

Madrid, 5 dicembre 2019.

F.to Mario Rodríguez Valderas
Segretario del consiglio di amministrazione

PROPOSTA DI DELIBERE**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI****“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”****5 febbraio 2020 alle ore 12:00**

PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset Spagna”, tutti approvati dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società del 4 settembre 2019 come parte della documentazione allegata alla delibera di fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell’informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera

In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall’assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “**Fusione**” e la “**Delibera di fusione**”, rispettivamente), si conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolamerterà la società incorporante dopo l’efficacia della fusione (la “**Proposta di statuto**”), (b) i “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, che fanno parte anch’essi della Delibera di fusione; (c) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset”, (d) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l’informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale accordo. In particolare, si delibera:

- (i) Di eliminare dalla Proposta di statuto, dai “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti i riferimenti al “Requisito di Detenzione” e al “Requisito Contrattuale” e alle sanzioni previste per il caso in cui tali obblighi risultino inadempiti, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest’ultimo, v. infra punto (iii)), gli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) ed e) dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” (così come l’articolo 1.1 dell’allegato 1 degli stessi), e il paragrafo 6 dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, il tutto nei termini che si illustrano di seguito:

	Proposta di statuto	
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)

Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, <u>o</u> (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il <u>Requisito di Detenzione</u>, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il <u>Requisito Contrattuale</u>, il tutto come specificato all'articolo 42 dei <u>Termini SVS</u>, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>

	Proposta di statuto	
Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) promulgata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società	42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i)	

Proposta di statuto		
del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisito di Detenzione”).	alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisito di Detenzione”).	
42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa (il “Requisito Contrattuale”)).	42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti) (il “Requisito Contrattuale”).	
42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.	42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.	
42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto	42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto	

Proposta di statuto		
controllo comune con, detta persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “ che controlla ” (e le espressioni analoghe e derivate) e “ controllato ” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.	controllo comune con, detta persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.	

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>potrà respingere la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l’Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l’Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l’Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista; (d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e (e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista; (d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e (e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Obbligo di Detenzione significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.1 dello statuto.	Obbligo di Detenzione significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.1 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.		
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
ordinaria qualificata di cui sia titolare.	ordinaria qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” prevista all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto di cui all’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l’articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. Articolo 42. Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42 .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42 , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.

Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita	43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro	

Proposta di statuto		
del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'” Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante ”).	cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'”Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante”).	
43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Proposta di statuto		
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello

Proposta di statuto		
<p>statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società. <u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</u></p> <p><u>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano</u></p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi. Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificando detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>	
<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola</p>	<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola</p>	

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che sostituisce, conformemente a quanto previsto all'articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI PUNTI DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE, DEI “TERMINI E CONDIZIONI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE”, DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A- MEDIASET” E DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A - MEDIASET ESPAÑA”, TUTTI APPROVATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DEL 4 SETTEMBRE 2019 COME PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRA MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., MEDIASET, S.P.A., E MEDIASET INVESTMENT, N.V.; NONCHÉ DELL’INFORMAZIONE CONTENUTA NELLA PREDETTA DELIBERA DI FUSIONE RELATIVA ALL’IDENTITÀ DI COLORE CHE SI PREVEDE COSTITUIRANNO IL CONSIGLIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

I. INTRODUZIONE: LA DELIBERA DI FUSIONE, L’OPPOSIZIONE DI VIVENDI E LA REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMATA

Lo scorso 4 settembre 2019, l’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España Comunicación, S.A. (“**Mediaset España**” o la “**Società**”) ha approvato la fusione per incorporazione (la “**Fusione**”) di Mediaset España e Mediaset S.p.A. (“**Mediaset**”) da parte di Mediaset Investment N.V. (“**DutchCo**”), una controllata olandese direttamente e interamente partecipata da Mediaset, in virtù della quale Mediaset e Mediaset España si estingueranno e DutchCo acquisirà tutto l’attivo e assumerà tutto il passivo e gli altri rapporti giuridici di Mediaset e Mediaset España, il tutto nei termini previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera formulato dai consigli di amministrazione di Mediaset España, Mediaset e DutchCo il 7 giugno 2019 (il “**Progetto comune di fusione transfrontaliera**” e la “**Delibera di fusione**”, rispettivamente). Si prevede che al momento in cui la fusione acquisterà efficacia, la denominazione di DutchCo diventerà MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (“**MFE**”)¹.

La Delibera di fusione è stata approvata dalla predetta assemblea generale straordinaria, ai sensi del secondo punto del suo ordine del giorno, con 190.798.491 voti a favore (pari al 76,608 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea), 57.747.879 voti contrari (pari al 23,187 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea) e 502.041 astensioni (pari al 2,02 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea). Vivendi S.A. (“**Vivendi**”), che dopo la convocazione dell’assemblea generale straordinaria chiamata a decidere sulla Fusione aveva acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España rappresentative dell’1% del capitale sociale della Società, nella suddetta assemblea ha votato contro la Delibera di fusione. Inoltre, Vivendi, nella sua qualità di azionista titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e al 9,98 % dei diritti di voto, ha votato contro la correlativa delibera di fusione adottata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset svoltasi in Italia, anch’essa lo scorso 4 settembre 2019. Simon Fiduciaria S.p.A. (“**SimonFid**”), società fiduciaria di Vivendi alla quale quest’ultima ha trasferito 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, non ha partecipato alla predetta assemblea generale straordinaria di Mediaset.

L’approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo (cioè Mediaset) non ha avuto luogo il 4 settembre 2019, perché, secondo il diritto olandese, l’approvazione deve avere luogo dopo che sia trascorso il termine per l’opposizione dei creditori. Poiché il suddetto termine è già spirato, ci si aspetta la prossima approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo.

L’opposizione manifestata da Vivendi nelle assemblee generali straordinarie di Mediaset e di Mediaset España, che hanno approvato la Fusione, si è in seguito concretizzata in varie azioni di impugnazione delle delibere di fusione esperite in Italia e in Spagna nonché, in Olanda, in un’azione di annullamento di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all’Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la “**Proposta di statuto**”). Oltre a queste azioni principali, Vivendi ha chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari al fine di sospendere l’efficacia delle delibere di fusione, cosa che ha ottenuto sia in Italia che in Spagna, come si illustra in maggior dettaglio nel successivo paragrafo II.

In considerazione della situazione generatasi a seguito delle azioni legali intraprese da parte di Vivendi in Spagna, Italia e Paesi Bassi, il cui effetto immediato, come è stato indicato, è stata la paralisi della Fusione (in Spagna e in Italia), il consiglio di amministrazione di Mediaset, nella sua riunione tenutasi lo scorso 22 novembre 2019, ha deliberato di convocare un’assemblea generale straordinaria per adottare una nuova delibera il cui scopo principale è quello di sanare o rimuovere taluni aspetti relativi alla *governance* societaria di DutchCo che potrebbero compromettere o impedire l’efficacia della delibera di

¹ La Delibera di fusione è disponibile sulla pagina web aziendale di Mediaset España <https://www.telecinco.es>.

fusione adottata lo scorso 4 settembre 2019. Si prevede che tale assemblea straordinaria abbia luogo in Italia il prossimo 10 gennaio 2020.

Nella relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset che accompagna la proposta della nuova delibera, il consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce la sua convinzione di piena validità della delibera di fusione inizialmente adottata, la legittimità dell'operazione nel suo insieme e il suo significato strategico, nonché i benefici che questa ha per gli azionisti ed altri gruppi di interesse delle società partecipanti. Tuttavia, al fine di salvaguardare la Fusione, il cui obiettivo è prioritario, e attenendosi alla proposta di conciliazione del giudice italiano dinanzi al quale è avviato il procedimento cautelare in Italia (v. infra II(e)(iii)), ha ritenuto opportuno eliminare o modificare talune disposizioni contenute nella documentazione allegata all'originaria delibera di fusione, che riguardano essenzialmente i seguenti documenti: (i) la proposta di statuto della società incorporante (la "**Proposta di statuto**"), (ii) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (denominati nella traduzione in spagnolo della Proposta di statuto i "Términos y Condiciones SVS"), (iii) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", e (iv) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España".² Mediaset prende questa decisione ritenendo che con la modifica delle delibere impugnate tramite l'eliminazione di quelle disposizioni che il giudice italiano, nel giudizio preliminare o *prima facie* del procedimento cautelare, ha potuto considerare discutibili e ha suggerito di sopprimere, questi infine riterrà che la delibera di fusione – ormai sanata- non sia abusiva e, pertanto, revocherà la sospensione provvisoria già disposta permettendo così che l'esecuzione della Fusione in Italia prosegua.

Come si esporrà in maggior dettaglio più avanti, il consiglio di amministrazione di Mediaset España contesta altresì gli argomenti addotti da Vivendi e rimane convinto della legittimità della Delibera di fusione in tutti i suoi termini, sebbene, al pari del consiglio di amministrazione di Mediaset, ritiene che debba prevalere l'interesse a salvaguardare la fusione e a farla applicare rapidamente. Per tale motivo, il consiglio di amministrazione di Mediaset España sostiene la misura adottata dal consiglio di amministrazione di Mediaset e propone all'assemblea generale degli azionisti della Società di adottare una nuova delibera equivalente a quello che adotterà Mediaset. L'obiettivo fondamentale di questa misura sarebbe quello di agevolare l'esecuzione della Fusione, eliminando dalla documentazione allegata alla Delibera di fusione le disposizioni dedotte da Vivendi come motivo di impugnazione e che i giudici che conoscono della causa nelle diverse giurisdizioni hanno messo in dubbio, sebbene nel contesto dell'esame *prima facie* peculiare alla fase cautelare.

Dato il carattere tripartito della Fusione, l'efficacia della delibera la cui approvazione si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España deve essere subordinata alla delibera da parte delle assemblee generali delle altre società che partecipano alla Fusione delle stesse modifiche dei documenti citati.

La presente relazione (la "**Relazione**") è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España al fine di giustificare la Proposta di delibera che sarà sottoposta all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España e può essere considerata integrativa alla relazione elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España il 7 giugno 2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, e dall'articolo 33 della legge 3/2009 del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (la "**LME**"), e che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la "**Relazione sul progetto comune di fusione**"), al fine di spiegare in dettaglio i termini del Progetto comune di fusione transfrontaliera (con particolare attenzione per i rapporti di cambio delle azioni) e illustrare gli aspetti giuridici ed economici più rilevanti della Fusione e della più ampia operazione in cui questa si inserisce.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera e la Relazione sul progetto comune di fusione sono disponibili sul sito web aziendale di Mediaset España www.telecinco.es.

II. AZIONI LEGALI AVVIATE DA VIVENDI

² Tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 5 del 24 febbraio 1998 e, dato che le azioni di Mediaset sono quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3° del Regolamento della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**). Tale relazione è stata predisposta quale parte integrante della relazione illustrativa redatta il 7 giugno 2019 dal consiglio di amministrazione di Mediaset, ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del codice civile italiano, dell'articolo 8 del decreto legislativo 108 del 30 maggio 2008 e dell'articolo 70.2 del Regolamento emittenti e in conformità al modello n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento emittenti al fine di illustrare e motivare, da un punto di vista giuridico ed economico, il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Tali relazioni sono disponibili alla pagina web aziendale di Mediaset www.mediaset.it.

Al fine di illustrare più in dettaglio la motivazione e il contenuto della proposta di delibera che il consiglio di amministrazione di Mediaset España ha deciso di sottoporre all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ed è oggetto della presente relazione (la "**Proposta di delibera**"), è necessario dare atto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España svoltasi il 4 settembre 2019 nella quale, come abbiamo indicato, è stata approvata la Delibera di fusione.

- (a) Nel corso delle assemblee generali degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, la sua giustificazione e i suoi scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta. In particolare, durante l'intervento di Vivendi all'assemblea di Mediaset, ha dichiarato espressamente che *"avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi giurisdizione competente per contestare la legittimità della struttura di MFE"*.
- (b) Tali minacce si sono concretizzate in varie azioni legali in Spagna, Paesi Bassi e Italia. Ci riferiamo di seguito a tutte le predette, data la loro rilevanza ai fini della presente Relazione, poiché la fusione può perfezionarsi solo se non esistono ostacoli per la stessa in nessuno dei tre ordinamenti. Pertanto:
- (i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha interposto impugnazione della Delibera di fusione e delle altre delibere adottate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España e ha chiesto la sospensione cautelare di tali delibere e la relativa iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019). Il procedimento è pendente dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] numero 2 di Madrid.
- (ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019).
- Vivendi abbandonava il procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma il 29 ottobre 2019 presentava una nuova domanda di nullità delle stesse disposizioni statutarie, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.
- (iii) Il 3 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione delle delibere di Fusione adottate nell'assemblea generale straordinaria di Mediaset e successivamente, il 14 ottobre, ha agito in via cautelare per ottenere la sospensione di dette delibere. Inoltre, SimonFid ha fatto lo stesso nei giorni 11 e 15 ottobre 2019.
- (c) In sintesi, nei vari scritti presentati da Vivendi e SimonFid ai tribunali e corti spagnole, italiane e olandesi:
- (i) Si critica la Fusione, e in particolare, si mette in discussione la capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di efficienza; e
- (ii) si contesta la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che, a suo giudizio, sarebbero in conflitto con la legislazione dei Paesi Bassi, sarebbero abusivi e pregiudicherebbero la sua posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.
- (d) In particolare, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere societarie relative alla Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, dalle quali deriva che la struttura della *governance* societaria di MFE sia caratterizzata da quanto segue:
- (i) l'introduzione di uno schema di azioni di fedeltà, consistente nell'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, al fine di premiare la loro fedeltà e impegno, come descritto al paragrafo 3.3.2 della Relazione sul progetto comune di fusione;
- (ii) i cosiddetti "Requisito di Detenzione" e "Requisito Contrattuale", cui si fa riferimento nel suo insieme all'articolo 42 della Proposta di statuto, la cui disciplina è completata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);
- (iii) l'introduzione della soglia del 25% dei diritti di voto, il cui superamento comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, in aggiunta alla soglia del 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi), secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la "**Soglia OPA Convenzionale**");
- (iv) il cosiddetto meccanismo di nomina vincolante, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se

l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai due terzi dei voti validamente espressi; analogamente, i consiglieri potranno essere sospesi o revocati dall'assemblea generale in qualsiasi momento con la citata maggioranza dei due terzi (articolo 15 della Proposta di statuto);

- (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione; e
- (vi) la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale".

A parere di Vivendi e SimonFid, che non partecipano a questo consiglio di amministrazione, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

(e) Alla data odierna tali procedimenti giudiziari si sono svolti come segue:

- (i) In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato alla Società il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019 il giudice ha emesso ordinanza del 10 ottobre 2019 che accoglieva parzialmente la richiesta di Vivendi di adozione di provvedimenti cautelari, disponendo la sospensione cautelare delle delibere societarie adottate dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, in relazione con la Fusione, e l'iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese.

In data 8 novembre, Mediaset España ha presentato appello contro la suddetta ordinanza dinanzi all'Audiencia Provincial di Madrid, sezione 28ª.

- (ii) Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare avviato da Vivendi. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha ritirato la propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Come si è accennato, il 29 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a DutchCo un nuovo atto di citazione recante la richiesta di dichiarazione di nullità delle clausole statutarie già contestate nella domanda cautelare. Il nuovo procedimento è iniziato formalmente il 27 novembre 2019 con la ricezione da parte del giudice olandese dell'atto di citazione e della documentazione allegata e si spera che a breve il giudice conceda termine a DutchCo per rispondere alla domanda.

- (iii) In Italia: le azioni di impugnazione intraprese da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della delibera di Fusione adottata dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, datato 4 novembre, all'udienza di comparizione tenutasi il 30 ottobre, il giudice italiano adito ha invitato le parti, conformemente all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, a concordare una soluzione che metta fine bonariamente alla controversia suggerendo loro, a tal fine, l'adozione da parte delle assemblee generali di Mediaset e Mediaset España delle pertinenti delibere al fine di:

- eliminare le disposizioni relative al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", nonché la Soglia OPA Convenzionale, di cui agli articoli 42 e 43, nonché all' dell'articolo 13.7 della Proposta di statuto, rispettivamente; e
- eliminare ogni riferimento all'"Requisito di Detenzione" e all'"Requisito Contrattuale" dai "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", così come la clausola penale prevista all'articolo 13 degli stessi.

All'udienza di comparizione dinanzi al giudice italiano, che ha avuto luogo il 30 ottobre scorso, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano, che consenta di sanare i vizi di cui soffrirebbe asseritamente la delibera di fusione adottata inizialmente, nei termini suggeriti da tale giudice. Dal canto loro, Vivendi e SimonFid si

sono riservate il diritto di valutare la proposta.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, "con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza". Il 22 novembre il giudice italiano, su domanda di entrambe le parti, ha rinviato l'udienza dinanzi Tribunale di Milano, prevista per tale data, al 29 novembre 2019, al fine di consentire alle parti di continuare a valutare la possibilità di raggiungere un bonario componimento della controversia, mantenendo la sospensione provvisoria della delibera di fusione fino allo svolgimento dell'udienza.

Nel frattempo, come illustrato nella precedente sezione I, lo stesso 22 novembre il consiglio di amministrazione di Mediaset ha deliberato di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti al fine indicato nella predetta sezione.

III. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España è in profondo disaccordo con l'ordinanza del 10 ottobre del Juzgado de Madrid [Tribunale di Madrid] e con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nel quadro delle controversie di cui sopra.

Il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione di cui questa è parte, per i motivi adottati nella documentazione pubblicata da Mediaset España e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla legislazione vigente. In questo senso, si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla seguente documentazione pubblicata sul sito web aziendale di Mediaset España (www.telecinco.es):

- (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato il 7 giugno 2019);
- (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato il 18 giugno 2019);
- (iii) la Relazione sul progetto comune di fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (iv) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (v) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019); e
- (vi) l'informazione sotto forma di domanda-risposta sui principali aspetti dell'operazione, redatta da Mediaset España prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, conformemente all'articolo 520 della Ley de Sociedades de Capital [legge sulle società di capitali] (pubblicata il 3 luglio 2019).

Inoltre, Mediaset España, durante i procedimenti giudiziari in corso in Spagna ha avuto la possibilità di sostenere la rilevanza e necessità strategica della Fusione, ampliando e fornendo maggiori dettagli sulla logica strategica dell'operazione nel suo insieme. Si espone di seguito una sintesi delle ragioni per le quali la Fusione è necessaria, prioritaria e urgente come risposta alle sfide strategiche del gruppo Mediaset.

Da una prospettiva strategica, operativa e industriale, l'obiettivo della Fusione - come si è rilevato nella Relazione sul progetto comune di fusione - è quello di creare un gruppo di livello europeo operante nel settore dei mezzi di comunicazione e dell'intrattenimento, con una posizione di leadership nei suoi mercati locali e con maggiori dimensioni per competere e con potenziale per espandersi ulteriormente in paesi specifici di tutta Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e degli altri gruppi di interesse.

Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di comunicazione audiovisivi. Tale obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.

In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto

con l'emittente televisivo tedesco "ProSiebenSat.1 Media SE" ("**ProSiebenSat.1**") all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione sul progetto comune di fusione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (cfr. il fatto rilevante di Mediaset del 12 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.

Mediaset España crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset España è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 ha un importante potenziale di crescita. Il gruppo Mediaset è convinto che il suo investimento in ProSiebenSat.1 permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.

Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.

In definitiva, la Fusione permetterà al gruppo Mediaset, attraverso la costituzione di MFE, di orientare tutte le risorse disponibili verso una strategia coordinata di crescita, di ottimizzare l'assunzione di ulteriori risorse al di fuori del gruppo, di aumentare il volume delle transazioni interne e, prevedibilmente, anche di raggiungere le sinergie la cui sussistenza è stata messa in evidenza nel corso degli ultimi anni; mediante l'emissione di azioni di fedeltà, si doterà di una stabilità patrimoniale rafforzata dell'azionariato di riferimento, in modo che l'impresa possa mantenere una direzione strategica coerente in un ambiente così mutevole, competitivo e incerto; e il nuovo quadro istituzionale favorisce una maggiore capitalizzazione necessaria per affrontare i nuovi investimenti, aumentare la dimensione dell'impresa e di entrare nei vari mercati nazionali per poter ottenere maggiori economie di scala e un raggio d'azione più ampio. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione in Europa. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che a tal fine: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.

I Paesi Bassi offrono un ambiente giuridico fra i migliori del mondo. Guardando sia all'indice di qualità dello stato di diritto (il *Rule of Law Index* elaborato dal *World Justice Project*) sia alla specifica voce del *Global Competitiveness Report* sull'efficienza del sistema giuridico-giudiziario nella risoluzione di conflitti societari, il suo punteggio è notevolmente superiore a quello di Italia, Francia o Spagna. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e gli altri gruppi di interesse, che, a parere del consiglio di amministrazione di Mediaset España, subirebbero un grave danno se non fosse portata a termine.

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, alla luce delle considerazioni che precedono, ha valutato attentamente i vari eventi che hanno avuto luogo dopo l'approvazione della Fusione da parte delle assemblee generali di Mediaset España e di Mediaset e, in particolare, le conclusioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, pur ribadendo la sua opinione secondo cui tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di Statuto e gli altri documenti relativi al paragrafo I della presente Relazione sono assolutamente leciti e rispondono a un interesse specifico e legittimo delle società che si fondono, è giunto alla conclusione che l'immediato perfezionamento della Fusione deve prevalere su queste disposizioni

particolari, che non sono elementi essenziali dell'operazione e la cui assenza, pertanto non priva l'operazione nel suo insieme del suo significato strategico e della sua razionalità economica e giuridica.

Pertanto, con lo scopo di conseguire questo obiettivo principale, il consiglio di amministrazione della Società ha deciso di sostenere la strategia proposta dal consiglio di amministrazione di Mediaset e di proporre all'assemblea degli azionisti di approvare le modifiche suggerite dal giudice nel contesto del procedimento cautelare pendente dinanzi al Tribunale di Milano e alcune altre prese in considerazione dal consiglio di amministrazione di Mediaset in Italia alla luce dell'ordinanza pronunciata dal giudice spagnolo nell'incidente cautelare. Inoltre, e al fine di assicurare che le disposizioni che qui si eliminano non saranno reinserite in futuro se non con il sostegno di una maggioranza molto qualificata – per rassicurare in tal modo gli azionisti e le autorità sulla futura stabilità di queste decisioni-, il consiglio di amministrazione della Società (al pari di quello di Mediaset) intende proporre all'assemblea generale l'adozione di ulteriori modifiche. Come è naturale, il consiglio di amministrazione di Mediaset España prende questa decisione ritenendo e confidando che, con l'approvazione della Proposta di delibera e la rimozione dei motivi di impugnazione più rilevanti, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Madrid annulli o revochi i provvedimenti cautelari disposti e con ciò permetta che l'esecuzione della Fusione possa procedere. Il Consiglio ritiene che questa sia la volontà della grande maggioranza degli azionisti.

L'adozione da parte dell'assemblea generale straordinaria della Società della Proposta di delibera nei termini deliberati dal consiglio di amministrazione non pregiudicherebbe la sostanza della Delibera di fusione, che resterà invariata in tutti i suoi termini essenziali. La Proposta di delibera si limita a eliminare o modificare alcune disposizioni dei documenti allegati alla Delibera di fusione di natura accessoria e meramente facoltativa, al fine di sanare i potenziali o ipotetici vizi dedotti nell'impugnazione promossa da Vivendi, il tutto conformemente alla dottrina della regolarizzazione delle delibere sociali mediante la sostituzione, anche parziale, di delibere o parti di delibere presumibilmente affette da un vizio di invalidità (cfr. art. 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitali]). Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

IV. OGGETTO DETTAGLIATO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

La proposta di accordo si sottopone all'attenzione degli azionisti ha specificamente ad oggetto le seguenti modifiche:

- (i) Eliminare dalla Proposta di statuto, nell'ambito dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”*, dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset”* e dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”*, tutti i riferimenti all'*“Requisito di Detenzione”* e all'*“Requisito Contrattuale”*, la cui disciplina è integrata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di violazione. A tal fine si propone:
- la modifica o eliminazione degli articoli 13.7, 42 e 43.7 (con riferimento all'articolo 43, si veda il successivo punto (iii)) della Proposta di statuto;
 - la modifica degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) e (e) dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”* e dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 ai *Termini e condizioni delle azioni a voto speciale*; e
 - La modifica del paragrafo 6 di ciascuno dei due *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A”*;

nei termini che si indicano di seguito:

<u>Proposta di statuto</u>	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Obblighi di Azionariato Qualificato”).</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Requisito di Detenzione”).</p>

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri, il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 4)</u>	<u>Articolo 4)</u>
<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u>	<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u>
[omissis]	[omissis]
<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>

Articolo 7)	Articolo 7)
<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>	<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le</p>

<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<p><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>	<p><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p>
<p>(a) in caso di cancellazione dal <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u></p>	<p>(a) in caso di cancellazione dal <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u></p>

<p>intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p> <p>[omissis]</p>	<p>intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p> <p>[omissis]</p>
--	--

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:</p> <p>[omissis]</p>	<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:</p> <p>[omissis]</p>
<p>Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.</p> <p>[omissis]</p>	<p>Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.</p> <p>[omissis]</p>
<p>Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.</p> <p>[omissis]</p>	<p>Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.</p> <p>[omissis]</p>

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
<u>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	<u>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A - Mediaset España”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
<u>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	<u>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione), di modo che il significato di questo termine rimanga circoscritto a quello che le attribuisce il precetto legale cui si riferisce la stessa definizione. A tal fine, si propone di modificare l’articolo 1.1 della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>	<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

- (iii) Eliminare dalla Proposta di statuto la Soglia OPA Convenzionale (fissato al 25% dei diritti di voto) per renderlo conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire, un’unica soglia del 30%). A tal fine, si propone di modificare l’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), passerebbe a essere l’articolo 42) della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
<u>Articolo 43) Offerta obbligatoria</u>	<u>Articolo 43) Articolo 42. Offerta Obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.

<p>43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.</p>	<p>43.242.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 4342.</p>
<p>43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.</p>	<p>43.342.3 Nel presente articolo 4342, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea</p>
<p>Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>	<p>Generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>
<p>43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>	<p>43.442.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 4342, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43.542.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 4342, sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43.642.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>

<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>	<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

(iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine si propone:

- la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e
- l'introduzione di una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione nello statuto di MFE di restrizioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai sensi dei precedenti paragrafi da (i) a (iii);

nei termini che si indicano di seguito:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u>	<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u>
40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale
<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale" e, quindi sopprimere integralmente l'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale":

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Risarcimento	<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Risarcimento
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	{13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.}
13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	{13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).}
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.

Inoltre, si dà atto che i consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España hanno preso nota delle osservazioni formulate da Vivendi e SimonFid sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda la procedura in virtù della quale il predetto consiglio di amministrazione sottoporrà all'assemblea generale degli azionisti di MFE le proposte per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del loro mandato o la loro sostituzione con altri consiglieri. In particolare:

- (i) Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione, i consigli di amministrazione di Mediaset e di Mediaset España hanno esaminato congiuntamente la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 (che coincide con quella descritta al paragrafo 2.2, lettera (c), della Delibera di fusione) al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Come conseguenza di ciò, si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España, all'interno della Proposta di delibera, di modificare le informazioni contenute nella Delibera di fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di amministrazione della società incorporante immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione (MFE) nel senso che, al posto dei signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si inseriscono i signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In tale modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.
- (ii) Per quanto riguarda le proposte di nomina da sottoporre all'assemblea degli azionisti di MFE per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione, al termine del primo mandato e dei seguenti, ci si attende che, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di renderlo conforme alle migliori prassi dei Paesi Bassi e di ottenere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplini (a) la composizione del consiglio, e (b) la procedura per la proposta di nomina di nuovi membri del consiglio, in caso di rinnovo alla scadenza del loro mandato o alla loro sostituzione con altri consiglieri, di modo che sia mantenuta nel tempo una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione di cui al Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi); anche in caso di singole nomine di consiglieri.

Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

Infine, si propone di delegare al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., i più ampi poteri per l'esecuzione della delibera eventualmente adottata dall'assemblea generale, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

V. EFFETTI SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEI TERZI

Sebbene la Proposta di delibera cui fa riferimento la presente Relazione modifica alcuni aspetti della documentazione allegata alla Delibera di fusione, essa non incide in alcun modo sui diritti degli azionisti e dei terzi acquisiti o tutelati in virtù di quella delibera. Le modifiche proposte non riguardano gli aspetti economici della Fusione e non impongono alcuna limitazione agli azionisti. In particolare, come avviene in Italia, non è interessato il diritto di recesso, nel senso che si debba offrire di nuovo tale possibilità agli azionisti dissenzienti, per due motivi fondamentali. Una è che le modifiche, proposte dietro suggerimento dell'autorità giudiziaria al fine di tutelare i diritti della minoranza, sono oggettivamente non idonee a pregiudicare la loro condizione di azionisti della società come risultante dopo la Fusione. L'altra ragione, senza dubbio la più decisiva, è perché la ragion d'essere del diritto di recesso non si fonda sul fatto che la normativa interna della società abbia una configurazione o un'altra, ma sulla natura transfrontaliera dell'operazione, che obbliga i

soci ad assoggettarsi a una legislazione societaria diversa da quella che attualmente governa la società, decisione che è già stata adottata lo scorso 4 settembre e nei confronti della quale essi hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Sembra indiscutibile che, successivamente, gli azionisti nel loro complesso potranno cambiare la normativa interna della società secondo le circostanze e perfino le preferenze che ritengono più opportune. In concreto, le modifiche dello statuto possono essere adottate dalla maggioranza in qualsiasi momento in futuro senza che sia necessario riaprire la procedura del diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti.

In tale senso, occorre sottolineare che la Proposta di delibera (i) riguarda solo alcune modifiche specifiche degli aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, in quanto società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) non riguarda la natura transfrontaliera della Fusione né i termini e le condizioni della stessa (diversi da quelli sopra indicati) e (iii) non riguarda alcuna delle condizioni previste per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 346 della Legge sulle società di capitali. Di conseguenza, gli azionisti di Mediaset España che votassero contro la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione, così come gli azionisti di Mediaset che non partecipassero all'adozione della delibera che sarà sottoposta in Italia all'assemblea generale straordinaria il 10 gennaio 2020, non hanno diritto di recesso.

In ogni caso, e considerando che la previsione iniziale della data di liquidazione dei diritti di recesso è stata superata da fatti sopravvenuti e deve essere rinviata almeno di vari mesi, il consiglio di amministrazione di Mediaset España aprirà una finestra per consentire agli azionisti che all'epoca hanno esercitato il diritto di recesso dopo l'Annuncio di Fusione pubblicato il 10 settembre 2019 – tutti appartenenti alla minoranza - di revocare tale azione e, qualora questa fosse la loro volontà, rientrare nella società entro il termine che sarà concesso a tal fine.

Per quanto riguarda i diritti dei creditori, nemmeno le modifiche previste nella Proposta di delibera risultano rilevanti ai fini del diritto di opposizione di creditori, di cui non sembra necessario riaprire la gestione (in Spagna come in Italia) per ragioni simili a quelle sopra indicate. Da un lato, perché le modifiche non risultano oggettivamente idonee a modificare i rapporti patrimoniali e il livello di solvibilità della società risultante dalla Fusione. Dall'altro lato, e soprattutto, perché nessuna delle predette modifiche, che saranno adottate successivamente, anche dal giorno successivo all'iscrizione della Fusione nei Paesi Bassi, avrebbe fatto scattare alcun diritto di opposizione in favore dei creditori.

Infine, la Proposta di delibera non modifica in nessun modo le considerazioni esposte nella Relazione sul progetto comune di fusione con riferimento ai dipendenti di Mediaset e di Mediaset España.

VI. INFORMAZIONE AGGIORNATA SULLE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

Per quanto riguarda le condizioni sospensive della Fusione, come indicato al paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché al paragrafo 3.1.2 della Relazione sul progetto comune di Fusione, e in particolare per quanto riguarda l'importo massimo globale in denaro che Mediaset e Mediaset España devono versare ai loro rispettivi azionisti che esercitino i loro diritti di recesso e/o ai loro rispettivi creditori che esercitino il loro diritto di opposizione alla Fusione, si comunica quanto segue:

- (a) Per quanto riguarda Mediaset:
 - (i) Dopo l'iscrizione alla Camera di commercio di Milano del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, effettuata il 6 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset che non hanno partecipato all'approvazione della Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset che vantano crediti aventi data anteriore alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
 - (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 492 691 azioni di Mediaset. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato i loro diritti di recesso. Dal canto loro, nessun creditore di Mediaset ha presentato opposizione, avendo il competente Tribunale di Milano rilasciato la dovuta certificazione a tal fine.
 - (iii) Allo scadere del termine legale per l'offerta di diritti, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno optato per l'acquisto di 239.092 azioni di Mediaset rispetto alle quali erano stati esercitati diritti di recesso.

- (iv) In conformità con la normativa italiana, le 253.599 azioni di Mediaset in circolazione rimaste invendute nel contesto dell'offerta di diritti di cui al punto precedente saranno acquistate da MFE al momento dell'efficacia della Fusione al prezzo di recesso, pari a 2,770 EUR per azione, e quindi.
- (b) Per quanto riguarda Mediaset España:
 - (i) A seguito della pubblicazione, nel Boletín Oficial del Registro Mercantil [Gazzetta ufficiale del Registro di Commercio], di un avviso relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España, il 10 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset España che hanno votato contro la Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset España che vantano crediti aventi data anteriore alla data di pubblicazione nel sito web aziendale di Mediaset España del Progetto comune di fusione transfrontaliera e che a tale data non fossero prescritti né garantiti.
 - (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 39.025.777 azioni di Mediaset España. Vivendi non ha esercitato il proprio diritto di recesso per le azioni in suo possesso di Mediaset España. Nessun creditore si è opposto alla Fusione.
 - (iii) In conformità con la legislazione spagnola, le azioni di Mediaset España per le quali è stato esercitato il diritto di recesso saranno acquistate da Mediaset España prima della data di entrata in vigore della Fusione, a un prezzo di recesso pari a 6,5444 EUR per azione.
 - (iv) Il numero di azioni di Mediaset España di cui al precedente punto (iii) e l'importo totale in denaro che Mediaset España dovrà versare per l'acquisto delle stesse potrebbe ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (v. *supra* paragrafo V), taluno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
- (c) In ogni caso, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, se del caso) delle altre condizioni sospensive della Fusione, secondo quanto previsto nel Progetto comune di fusione transfrontaliera. Inoltre, come si è esposto, una volta che l'assemblea generale di Mediaset España avrà approvato la Proposta di delibera oggetto della presente Relazione, l'efficacia di detta delibera rimarrà subordinata alla condizione che le assemblee generali delle altre società partecipanti alla Fusione approvino le stesse modifiche, negli stessi identici termini, dei documenti cui si riferisce la delibera.

VII. ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COLLEGATI ALLA CONTROLLANTE

Si dà atto che, nel rispetto delle migliori prassi di *governance* societaria conformemente agli articoli 228 e 229 della LSC, la presente relazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione - su proposta della sua Commissione di fusione (composta da tre consiglieri indipendenti e dal Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione) - con l'astensione dei consiglieri azionisti designati da Mediaset e dei consiglieri esecutivi.

VIII. TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

“PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 4 settembre 2019 come parte della documentazione allegata alla delibera di fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell’informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera

In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “Fusione” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente), si

conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolamerà la società incorporante dopo l'efficacia della fusione (la "**Proposta di statuto**"), (b) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che fanno parte anch'essi della Delibera di fusione; (c) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", (d) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l'informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale delibera. In particolare, si delibera:

- (i) L'eliminazione nella Proposta di statuto dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", di tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", e delle sanzioni previste in caso di inadempimento delle dette obbligazioni, con la conseguente modifica degli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest'ultimo, v. infra punto (iii)) e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) e ed e) dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (così come dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 degli stessi), e del paragrafo 6 dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", il tutto secondo i termini di seguito illustrati:

	Proposta di statuto	
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, <u>o</u> (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il <u>Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS,</u> dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi</p>
Proposta di statuto		
<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>

Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	
Proposta di statuto		
<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il “Requisito Contrattuale”).</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il “Requisito Contrattuale”).</p>	
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione</p>	
Proposta di statuto		
<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	

<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	
---	--	--

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A
[omissis]	[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
[omissis]	[omissis]	[omissis]
6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.
“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Requisito di Detenzione	Requisito di Detenzione	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

”Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all’articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all’articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all’articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Requisito di Detenzione significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l’obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l’articolo 42.1 dello statuto.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia l’Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e — a condizione che l’azionista richiedente adempia l’Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e —a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” prevista all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto di cui all’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l’articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:

Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. <u>Articolo 42.</u> Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 <u>42.1</u> In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 <u>42.2</u> L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 <u>42</u> .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 <u>42.3</u> Nel presente articolo 43 <u>42</u> , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.

Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42 , sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	

Proposta di statuto		
dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante)).	dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante)).	
43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata <u>dalla</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una <u>la</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Proposta di statuto		
Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p><u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di</u></p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale</p>

Proposta di statuto		
	<p>qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto, potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>	partecipazione o di voto, potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificandosi detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di	13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento); pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di	

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	
13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull’identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che così si sostituisce, conformemente a quanto previsto all’articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l’esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell’ordine del giorno dell’assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.”.

* * *

Madrid, 28 novembre 2019

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015, né in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Disclaimer per gli investitori americani.

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali relative a Mediaset, Mediaset España e alla proposta operazione di aggregazione. Tutte le dichiarazioni incluse nel presente comunicato stampa relative ad attività, eventi o sviluppi attesi, creduti o previsti che si verifichino o che si possano verificare in futuro sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: volatilità e deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, cambiamenti nelle condizioni economiche generali, crescita economica e altri cambiamenti nelle condizioni di business, cambiamenti nella regolamentazione governativa, incertezze sulla realizzabilità della prospettata operazione di aggregazione, incertezze sui tempi della prospettata operazione di aggregazione, incertezze circa il numero di azionisti che parteciperanno alla prospettata operazione di aggregazione, il rischio che l'annuncio della prospettata operazione di aggregazione possa rendere

più difficile per Mediaset o Mediaset España stabilire o mantenere relazioni con i suoi dipendenti, fornitori e altri partner commerciali, il rischio che le attività di Mediaset o Mediaset España subiscano un impatto negativo durante il periodo precedente al perfezionamento della prospettata operazione di aggregazione; il rischio che le attività di Mediaset o di Mediaset España non siano integrate con successo e altri fattori economici, commerciali e concorrenziali che incidono sulle attività di Mediaset e di Mediaset España in generale, compresi quelli indicati nelle relazioni finanziarie annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Mediaset e di Mediaset España.

Mediaset e Mediaset España e le loro affiliate, nonché i loro amministratori, consulenti, dipendenti e rappresentanti, declinano espressamente qualsiasi responsabilità per tali dichiarazioni previsionali.

Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e né Mediaset né Mediaset España si impegnano ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

INFORMAZIONI RILEVANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non rappresenta un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, né in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Esclusione di responsabilità nei confronti degli investitori degli Stati Uniti

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE ITALIANO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 TER DEL TUF A TITOLO DI INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 *QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE ITALIANO SUL PROGETTO COMUNE TRILATERALE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET E DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., IN MEDIASET INVESTMENT N.V., FILIALE OLANDESE INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET, PUBBLICATA IL 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 1 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei “*Termini e condizioni delle azioni a voto speciale*” (nonché dell’articolo del relativo Allegato), che saranno adottati da MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., quale società risultante al perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei “*Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A*”.

Egregi azionisti:

Il 4 settembre 2019, l’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) ha approvato (la **Delibera di fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera (il **Progetto comune di fusione transfrontaliera**) relativa alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) da parte di Mediaset Investment N.V., (**DutchCo**), una controllata dei Paesi Bassi direttamente e interamente controllata da Mediaset che, quando la Fusione acquisterà efficacia, sarà denominata MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di amministrazione di Mediaset**) in virtù dell’art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), e degli artt. 72 e 84-ter, nonché dell’Allegato 3A del regolamento adottato con la delibera della Consob n. 11971, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il **Regolamento dell’emittente**), nonché quale integrazione della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione di Mediaset ai sensi di quanto disposto all’articolo 2501-*quinquies* del codice civile italiano, all’articolo 8 del decreto legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (il **Decreto legislativo 108**) e - dato che le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - all’articolo 70, comma 2, del Regolamento dell’emittente, nonché in ottemperanza del Piano n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento dell’emittente, che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la **Relazione esplicativa**), al fine di illustrare e di giustificare da un punto di vista giuridico ed economico il Progetto comune di fusione transfrontaliera.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare la proposta di delibera che sarà adottata a norma dell’articolo 2377, comma 8, e dell’articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano (la **Proposta di delibera**), relativa (i) alla modifica di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all’Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la **Proposta di statuto**); (ii) alla modifica di taluni articoli dei “*Termini e condizioni delle azioni a voto speciale*”, di cui all’Allegato 5 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (i **Termini e condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del paragrafo 6 dei “*Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset*” e dei “*Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España*”, di cui all’Allegato 3 e all’Allegato 4 al Progetto comune di fusione transfrontaliera, rispettivamente.

Inoltre, il Progetto comune di fusione transfrontaliera è stato approvato dall’assemblea degli azionisti di Mediaset España e, dato il carattere tripartito della Fusione, la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione sarà sottoposta anche all’approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per quanto riguarda tutte le questioni non modificate né aggiornate espressamente come conseguenza della presente Relazione, ci riportiamo al Progetto comune di fusione transfrontaliera e alla Relazione illustrativa, disponibile sul sito web di Mediaset (www.mediaset.it).

I. ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Nel contesto dell’adozione della Delibera di fusione, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha deliberato quanto segue:

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

1. *“Approvare la bozza del progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente agli allegati, compresa la versione in bozza dell’atto costitutivo di Mediaset Investment N.V.) relativa alla fusione per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V (che, nel momento in cui la fusione acquisterà efficacia, adotterà la denominazione di “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), una società di diritto dei Paesi Bassi e controllata direttamente e interamente da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi) e sede operativa in Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta nel registro delle società dei Paesi Bassi con il numero 70347379, e che, a seguito della fusione, emetterà fino a 1.500.000.000 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 0,01 EUR (zero virgola zero uno euro) ciascuna, con diritto a partecipare a qualsiasi dividendo eventualmente distribuito fin dal primo giorno di efficacia della fusione, e che saranno assegnate in forma dematerializzata e mediante il corrispondente sistema di gestione centralizzata, secondo i rispettivi rapporti di cambio e le procedure di assegnazione stabiliti nel progetto comune di fusione transfrontaliera,: (i) agli azionisti di “Mediaset S.p.A.”, ad eccezione di quest’ultima, senza corrispettivo in denaro e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, del codice civile italiano e dell’articolo 5 del decreto legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di “Mediaset España Comunicación, S.A.”, ad eccezione di quest’ultima e di Mediaset S.p.A., senza liquidazione in denaro e fatto salvo il diritto di recesso previsto all’articolo 62 della legge spagnola n. 3 del 3 aprile 2009 (e successive modifiche) e agli articoli 348 e seguenti del Regio decreto legislativo n. 1 del 2 luglio 2010”;*
2. *“Attestare che la società incorporante, oltre alle azioni ordinarie e ai sensi di quanto disposto nel suo nuovo atto costitutivo e ai sensi dei “termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, allegati ai termini comuni della fusione transfrontaliera di cui rispettivamente all’Allegato 2 e all’Allegato 5, potrà emettere azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, con un valore nominale di 0,02 EUR (zero virgola zero due euro) ciascuna, alle quali saranno attribuiti diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti per ogni azione ordinaria, che saranno assegnate agli azionisti della società incorporante, ad eccezione di quest’ultima, che ne abbiano validamente fatto richiesta e che abbiano diritto a riceverle; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, che non fanno parte del rapporto di cambio e che non sono negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B con un valore nominale di 0,04 EUR (zero virgola zero quattro euro) ciascuna, alle quali saranno assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo A; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo C con un valore nominale di 0,09 EUR (zero virgola zero nove euro) ciascuna, alle quali sono assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo B”;*
3. *“Stabilire che il perfezionamento della fusione, e la successiva liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, cui si fa riferimento al precedente punto 1), sono subordinate all’avveramento delle condizioni sospensive stabilite al paragrafo 17.1 della bozza dei termini comuni della fusione transfrontaliera, restando inteso che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., possono rinunciare congiuntamente all’avveramento delle condizioni stabilite ai punti (iv) e (v) del paragrafo 17.1;*
4. *“Non avviare negoziati relativi agli accordi di partecipazione dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2:333K(12) del Codice civile dei Paesi Bassi; pertanto, non sarà istituito alcun organo speciale ai fini di tali negoziati e si applicherà quanto previsto dall’articolo 1:31(2) e (3) della legge sulla partecipazione dei dipendenti (Paesi europei)”;*
5. *“Conferire al consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per rinunciare alle condizioni sospensive per l’esecuzione della fusione cui si fa riferimento ai paragrafi 17.1(iv) e (v) della bozza di termini comuni della fusione transfrontaliera;*
6. *“Conferire al Consiglio di amministrazione e, in suo nome, a chi occupi provvisoriamente la carica di Presidente provvisorio dello stesso, nonché al Consigliere Marco Giordani, disgiuntamente, ciascuno di essi con il potere di delegare procuratori speciali, tutti i poteri necessari per portare a termine la fusione, in osservanza di quanto disposto dalla legge e del contenuto del progetto comune di fusione transfrontaliera, con il potere - in particolare - di controllare e determinare l’avveramento di o la rinuncia, qualora sia effettuata, a ciascuna delle condizioni sospensive cui si fa riferimento nel progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché di rilasciare e firmare scritture, dichiarazioni e comunicazioni relative a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, formalizzare e firmare scritture e documenti in generale ed eseguire tutto quanto necessario o anche solo pertinente per il soddisfacente perfezionamento dell’Operazione in sé”.*

La Delibera di fusione è stata approvata con 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea), 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08 % delle azioni rappresentate in seno

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

all'assemblea) e 5.459.601 astensioni (pari allo 0,74 % delle azioni rappresentate in seno all'assemblea).

Vivendi S.A. (**Vivendi**) - titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e del 9,98 % dei diritti di voto - ha votato contro la Delibera di fusione. Simon Fiduciaria S.p.A. (**SimonFid**) - una società fiduciaria alla quale Vivendi ha trasferito fiduciariamente 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, al contrario, non ha partecipato all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019. Ciò a causa del fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, con delibera del 4 settembre 2019, non le consentiva di partecipare all'Assemblea per i motivi che sono stati illustrati nel comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno da Mediaset.

D'altro canto, il 4 settembre 2019 l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Vivendi - che, dopo l'annuncio della Fusione (avvenuto il 7 giugno 2019) ha acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00 % del capitale sociale - ha votato contro la Fusione.

Per ottenere informazioni sui diritti di recesso esercitati dagli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, rinviamo al paragrafo VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare in modo esauriente le motivazioni e il contenuto della delibera che il Consiglio di amministrazione di Mediaset intende adottare, ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, e dell'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, è necessario rendere conto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019.

II. LE ECCEZIONI DEDOTTE DA VIVENDI E DA SIMONFID CONTRO LA FUSIONE E IL PROCEDIMENTO DA ESSE AVVIATO

1. Durante l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la fusione, le relative motivazioni e scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta, affermando che *“avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi ordinamento competente per contestare la legittimità della struttura di MFE”*.
2. Successivamente alle assemblee:
 - (i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato atto di citazione a Mediaset España dinanzi al Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] n°2 di Madrid nel quale si opponeva alla delibera adottata dalla società di approvazione della Fusione, chiedendo fra l'altro la sospensione della sua esecuzione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 6);
 - (ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 7).

Vivendi ha rinunciato al procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma in seguito, il 29 ottobre 2019, ha presentato un nuovo atto di citazione, nel quale presentava le stesse richieste di cui al precedente atto di citazione, sebbene non in via cautelare ma nel merito;
 - (iii) Il 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa del 3 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8)
 - (iv) L'11 ottobre 2019 SimonFid ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa dell'11 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8);
 - (v) Il 14 e il 15 ottobre 2019 rispettivamente, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi, ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, in cui chiedevano al Tribunale di Milano - nel contesto del procedimento già avviato nel quale si inserivano - di sospendere l'esecuzione della Delibera di fusione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 15 ottobre 2019 e in seguito al paragrafo 8).
3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid:
 - (i) Hanno criticato la Fusione, e in particolare, la presunta capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di sinergie; e
 - (ii) Hanno contestato la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, che sarebbero in conflitto con la normativa dei Paesi Bassi, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la loro posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

e di Mediaset España.

4. In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere di Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, nelle quali si istituiva una struttura di *governance* di MFE caratterizzata da quanto segue:
 - (i) La particolare struttura del voto, nella quale si prevedeva l'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, come descritto al paragrafo 5.2 della Relazione illustrativa;
 - (ii) Il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale, cui si fa riferimento all'articolo 42 della Proposta di statuto, che sono stati presi in considerazione unitamente alle sanzioni previste nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);
 - (iii) La riduzione della soglia il cui superamento comporterebbe l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, passando dal 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi) al 25% dei diritti di voto, secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) Il cosiddetto meccanismo di *nomina vincolante*, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai 2/3 dei voti espressi (articolo 15 della Proposta di statuto);
 - (v) La composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione;e
 - (vi) La clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS.

A parere di Vivendi e SimonFid, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

5. Lo stato della procedura è il seguente:

6. In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'esecuzione della delibera che ha approvato la Fusione, adottata dall'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España il 4 settembre 2019, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019, l'11 ottobre 2019 il giudice ha emesso l'ordinanza di sospensione (l'**Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

L'11 novembre 2019, Mediaset España ha impugnato l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di una commissione interna (composta da tre consiglieri indipendenti e da un membro “esterno” del consiglio di amministrazione) (la **Commissione di Fusione**) - delibererà la convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione di una delibera simile alla Proposta di delibera.

7. Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare nel quale Vivendi ha chiesto al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare la nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha rinunciato alla propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Il 29 ottobre 2019 notificava a DutchCo un nuovo atto di citazione nel quale presentava le stesse richieste del precedente, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.

8. In Italia: le domande giudiziali di annullamento della delibera di Fusione presentate da Vivendi e SimonFid sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare avviato ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, dopo la prima udienza svoltasi il 30 ottobre 2019, il 4 novembre 2019 il giudice, a richiesta di Mediaset, ha esperito il tentativo di conciliazione previsto all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, invitando le parti a valutare la possibilità di arrivare a una conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di delibera delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, secondo quanto disposto dagli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Articoli 42 e 43, nonché dall'Articolo 13.7, della citata Proposta di statuto.

- (ii) eliminazione dai Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale di ogni riferimento al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale prevista all'articolo 13 dei predetti Termini e condizioni delle azioni a voto speciale.

All'udienza, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano. Vivendi e SimonFid si sono riservate il diritto di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, *“con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza”*.

All'udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato l'udienza al 29 novembre 2019, affinché le parti potessero continuare a considerare la possibilità di raggiungere una conciliazione, confermando provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data.

Nel frattempo, sempre il 22 novembre 2019, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha deciso di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione della Proposta di delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. ARGOMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET E MOTIVI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO

III.1 LA FUSIONE

9. Il Consiglio di amministrazione di Mediaset non è d'accordo con l'Ordinanza del Tribunale di Madrid né con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nei contenziosi di cui sopra. Al contrario, il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione cui questa è funzionale, per tutti i motivi indicati nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente. A tal fine, si fa riferimento a quanto segue:
 - (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 7 giugno 2019);
 - (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iii) la Relazione illustrativa (pubblicata sul sito www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iv) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (v) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (vi) i due documenti *“Domande e risposte”* redatti da Mediaset prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 127-ter del decreto legislativo italiano n. 58 del 1998 (pubblicati sul sito web www.mediaset.it rispettivamente il 2 luglio 2019 e il 4 settembre 2019);
 - (vii) la presentazione agli analisti elaborata da Mediaset e Mediaset España (pubblicata nel sito web www.mediaset.it il 10 giugno 2019).
10. Pertanto, con riferimento ai predetti documenti, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione si pone l'obiettivo di creare un gruppo Pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e un'economia di scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e parti interessate.
12. Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente *“dinamica”* e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di telecomunicazione. Questo obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.

13. In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto con l'emittente televisivo tedesco ProSiebenSat.1 all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1 Media, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (si veda il comunicato stampa di Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 Media ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.
14. Mediaset crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza indipendente televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un importante potenziale di crescita e Mediaset è fiera di avere l'opportunità di continuare a rafforzare la sua posizione come azionista maggioritario. Mediaset è convinta che il suo investimento in ProSiebenSat.1 Media permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.
15. Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.
16. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che pertanto: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.
17. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e parti interessate, che, a parere del Consiglio di amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno se non venisse portata a termine.
18. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha valutato i fatti avvenuti dopo l'approvazione della Fusione e, in particolare, le conclusioni contenute nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Ciò è dovuto al fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, sebbene ritenga che tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di statuto siano legali e rispondano a un interesse specifico delle società che si fondono, ritiene che la rapida esecuzione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Pertanto, al fine di raggiungere questo obiettivo primario, ha deciso non solo di accogliere le proposte suggerite dal Tribunale di Milano, ma anche andare oltre e proporre all'assemblea degli azionisti di approvare non solo le modifiche suggerite dal giudice, ma anche le ulteriori modifiche destinate a rendere alcuni aspetti specifici ulteriormente conformi alle migliori prassi attuali, garantendo in tal modo la soluzione delle obiezioni dedotte contro la Fusione e che la Fusione possa perfezionarsi con successo, poiché questa è la volontà della grande maggioranza degli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

azionisti.

19. Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

III.2 MODIFICHE OGGETTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, DEL CODICE CIVILE ITALIANO – TAVOLA COMPARATIVA

20. L'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano consente all'assemblea degli azionisti di approvare una delibera che modifichi un determinato contenuto di una precedente delibera, con effetto retroattivo a decorrere dal momento dell'adozione della prima delibera, fatti salvi gli effetti che questa abbia già prodotto.
21. Conformemente a tale disposizione e all'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, il Consiglio di amministrazione di Mediaset, per le ragioni già esposte, intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la modifica di taluni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, dopo di che tutte le altre condizioni della Fusione, approvata con la Delibera di fusione, non subiranno modifiche e fatti salvi gli effetti già prodotti da detta Delibera di fusione.
22. Nella Proposta di delibera si fa riferimento alle seguenti modifiche:
- (i) eliminare dalla Proposta di statuto i "Termini e condizioni delle SVS", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", da considerarsi congiuntamente con le sanzioni previste in caso di violazione. Modifiche agli articoli 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, si veda il successivo punto (iii) di seguito) della Proposta di statuto; agli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) ed (e) dei Termini e condizioni delle SVS e all'articolo 1.1. dell'Allegato 1 di detti Termini e condizioni delle SVS; e al comma 6 di ciascuno dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A":

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
[omissis]	[omissis]
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Obblighi di Azionista Qualificato”)</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno); potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Obblighi dell’Azionista Qualificato”)</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il “Requisito Contrattuale”).</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il “Requisito Contrattuale”).</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Termini e condizioni delle SVS	Nuova bozza
<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>	<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione delRequisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>
<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del i Requisito di Detenzione.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. [omissis]</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. [omissis]</p>

<p align="center">Termini e condizioni delle SVS Allegato 1</p>	<p align="center"><u>Nuova bozza</u></p>
<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>	<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.
[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”	<u>Nuova bozza</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”	<u>Nuova bozza</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e —a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]

- (ii) modifica della definizione di “azione concertata” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto. Modifica dell’articolo 1.1, primo comma, della Proposta di statuto.

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e interpretazione</u>	<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e interpretazione</u>
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) per renderla conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire il 30% dei diritti di voto). Modifica dell'articolo 43 della Proposta di statuto:

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta Obbligatoria</u>	<u>Articolo 43)</u> <u>Articolo 42 Offerta obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42 .
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42 , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42. sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>
<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>	<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di perdere il controllo</p>
<p>perdere il controllo dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- (iv) eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e modifiche dello statuto. Modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introduzione di una maggioranza qualificata nel caso di delibere volte a reintrodurre limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare (vale a dire, Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie per le offerte pubbliche di acquisto inferiori a quelle previste dalla legge):

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]
5.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta</p>
	<p>pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto;</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

- (v) eliminazione della clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS, e pertanto, dell'articolo 13 delle Termini e condizioni delle SVS.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<u>Termini e condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Pagamento risarcitorio	<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Pagamento risarcitorio
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.
13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.

III.3 ULTERIORI ELEMENTI

23. Oltre a quanto precede, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha preso atto delle osservazioni formulate sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda le modalità secondo le quali detto consiglio di amministrazione presenterà all'assemblea generale degli azionisti le sue proposte di nomina per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del suo mandato o la sostituzione dei suoi membri.
24. Per quanto riguarda il primo profilo (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione), il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Queste verifiche sono state soddisfacenti e, pertanto, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE, immediatamente dopo la data di efficacia della fusione, sarà composto nel modo seguente: Pier Silvio

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, si prevede saranno i consiglieri esecutivi iniziali; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi iniziali; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi indipendenti iniziali.

25. Per quanto riguarda il secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE presenterà all'assemblea degli azionisti per il rinnovo o in caso di scadenza o sostituzione dei suoi membri), si prevede che, immediatamente dopo la data di esecuzione della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di ottenere un maggiore allineamento con le migliori prassi olandesi, e al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplinerà: (i) la composizione del consiglio di amministrazione, e (ii) le procedure per proporre le nomine di nuovi membri del consiglio all'assemblea generale degli azionisti in caso di rinnovo di consiglieri alla scadenza del loro mandato o in caso di sostituzione di consiglieri, in modo tale che nel corso del tempo rimanga una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione stabilita nel Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi) anche nel caso di singole designazioni di consiglieri.
26. Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. VALUTAZIONI INERENTI AL DIRITTO DI RECESSO

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli articoli 2377, comma 8, e 2502, comma 2, del codice civile italiano, della Proposta di delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 del codice civile italiano nonché ex articolo 5 del Decreto Legislativo 108: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrano all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso..
29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, conclusosi il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di delibera, analoga alla Proposta di Delibera, da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda sub 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.

Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.

V. VALUTAZIONI INERENTI ALLA POSIZIONE DI AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critiche da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.

33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.
34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE E AGGIORNAMENTO SULL'ITER DELLA FUSIONE

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.
37. Con riferimento a Mediaset:
 - (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
 - (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquisire 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
 - (iv) Come previsto dalla legge italiana, le residue 253.599 azioni di Mediaset rimaste inoplate dovranno essere acquisite da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

38. Con riferimento a Mediaset España:

- (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España 31 sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (Boletín Oficial del Registro Mercantil), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (come esposto al superiore paragrafo 31), qualcuno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera (o alla rinuncia alle stesse) e, fermo restando quanto previsto nella Relazione illustrativa, nel caso in cui la Proposta di delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di statuto, ai "Termini e condizioni delle SVS", ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

- 40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato all'unanimità la Proposta di delibera, oggetto della presente Relazione. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
- 41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta della Commissione per la fusione – con l'astensione degli amministratori nominati da Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. LA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO

La proposta di delibera da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

"l'assemblea degli azionisti

delibera

- 1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'articolo 2502, secondo comma, del codice civile italiano, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle*

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

*imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), di cui all’Allegato 2 al progetto di fusione (la “Proposta di statuto”), alle clausole dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, di cui all’Allegato 5 al progetto di fusione (i “**Termini e condizioni delle SVS**”), e alle clausole dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España”, di cui, rispettivamente, all’Allegato 3 e all’Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:*

- (i) l’eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” nonché dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset” e dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España”, con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell’articolo 1.1. Allegato 1 dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” e del paragrafo 6 dei due “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A”;*
- (ii) la modifica della definizione di “agire di concerto” prevista all’articolo 1.1 della Proposta di statuto; A tal fine si propone di modificare l’articolo 1.1 della Proposta di statuto;*
- (iii) l’eliminazione dalla Proposta di statuto della Soglia convenzionale per l’OPA (fissata al 25% dei diritti di voto). A tal fine, si propone di modificare l’articolo 43 (che, con la modifica appena descritta diventerebbe l’articolo 42) della Proposta di statuto;*
- (iv) l’eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine, si propone la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e l’introduzione di una maggioranza qualificata in caso di delibere aventi ad oggetto l’introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l’eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) l’eliminazione della clausola penale prevista all’articolo 13 dei “Termini e condizioni delle SVS” e pertanto l’eliminazione integrale di tale articolo.*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di statuto e dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España”, allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di amministrazione del 7 giugno 2019;

- 2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti i poteri necessari per l’esecuzione della presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre 2019. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l’avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine*

*Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.
dell'operazione stessa.”.*

** ** *

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset
il Presidente
Fedele Confalonieri

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

DATA: 4 dicembre 2019

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI:**

MEDIASET INVESTMENT N.V., società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto dei Paesi Bassi, con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Italia, Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, iscritta al registro delle Imprese olandese (*Kamer van Koophandel*) con il n. 70347379 (**DutchCo**).

CONSIDERATO CHE:

- (A) DutchCo è parte di una fusione transfrontaliera tripartita per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in DutchCo (la **Fusione**): con l'acquisizione di efficacia della Fusione, il nuovo nome di DutchCo sarà "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V." (**MFE**).
- (B) DutchCo ha preso in considerazione la predisposizione delle relazioni da parte dei consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España, rispettivamente del 22 novembre 2019 e del 28 novembre 2019, che integrano le relazioni originarie sul progetto comune di fusione redatto dai medesimi consigli a giugno 2019 (le **Relazioni supplementari**).

1. Modifiche alla governance societaria di MFE

- 1.1 DutchCo riconosce e accetta le modifiche proposte alla struttura della *governance* societaria di MFE (in particolare, le modifiche allo Statuto, ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale, ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España e ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset, nonché alla composizione dei soggetti presumibilmente proposti come amministratori di MFE successivamente alla Fusione, al fine di coinvolgere ulteriormente gli amministratori indipendenti), che avranno luogo successivamente al perfezionamento della Fusione, come indicato nelle Relazioni supplementari.
- 1.2 A tal fine, all'assemblea generale degli azionisti di DutchCo sarà proposta l'approvazione delle modifiche di cui sopra, solo qualora le assemblee generali straordinarie degli azionisti di Mediaset e Mediaset España approvino le modifiche proposte. Inoltre, come previsto dalle Relazioni supplementari, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE dovrà approvare norme *ad hoc* quanti (i) alla composizione del consiglio, e (ii) alla procedura di nomina dei consiglieri, al fine di garantire, nel lungo termine, che il consiglio di amministrazione sia composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi, per la maggior parte amministratori indipendenti come definiti nel Codice di *Governance* Societaria di DutchCo.
- 1.3 Le Relazioni supplementari sono parte integrante della presente relazione del consiglio e costituiscono **Allegato** della stessa.

[Segue la pagina delle firme]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M. Ballabio

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M.A.E. Giordani

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: S. Sole

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: P. Straziota

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: L. Motta

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

ALLEGATO

Consiglieri proposti per Mediaset Investment, N.V, a seguito della Fusione.

Consigliere	Data di decorrenza dell'incarico (GG/MM/AA)
Pier Silvio Berlusconi	N/A
Marco Giordani	N/A
Gina Nieri	N/A
Niccolò Querci	N/A
Stefano Sala	N/A
Paolo Vasile	N/A
Marina Berlusconi	N/A
Fedele Confalonieri	N/A
Daniilo Pellegrino	N/A
Marina Brogi	N/A
Consuelo Crespo Bofil	N/A
Alessandra Piccinino	N/A
Javier Díez de Polanco	N/A
Carlo Secchi	N/A